

Newsletter n. 06 del 28 giugno 2016

SOMMARIO:

CONTRIBUTI - Prolungamento periodo disoccupazione da 5 a 7 anni

ASSISTENZA - Approvazione e pubblicazione graduatoria borse di studio

CONTRIBUTI - Cartella esattoriale notifica tramite posta elettronica certificata

PENSIONI - CF coniuge non a carico - modulo

CONTRIBUTI - PROLUNGAMENTO PERIODO DISOCCUPAZIONE DA 5 A 7 ANNI.

I Ministeri vigilanti hanno approvato la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 3 del 28 aprile 2016 che ha modificato l'art. 21 del regolamento Enpaf, prevedendo che l'iscritto che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria possa beneficiare della riduzione del contributo previdenziale nella misura dell'85% - ovvero del contributo di solidarietà nella misura dell'1% del contributo intero - per un periodo massimo non più di cinque anni ma di sette.

Tuttavia tale prolungamento ha una efficacia limitata al triennio 2016/2018 e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il periodo in questione tornerà ad essere di cinque anni, salva eventuale ulteriore modifica regolamentare. Occorre precisare che la limitazione temporale per tre anni (2016/2018) dell'efficacia della proroga biennale, è stata disposta a seguito della richiesta formulata, in questi termini, dai Ministeri vigilanti in quanto non era prevista nella prima formulazione deliberata dal Consiglio nazionale. Il testo del comma 2 dell'art. 21 del Regolamento di previdenza ed Assistenza risulta, dunque, così modificato: *"A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il periodo massimo complessivo è aumentato di due anni contributivi. L'iscritto che, al 1° gennaio 2016, abbia già esaurito il quinquennio di contribuzione ridotta o di solidarietà per temporanea ed involontaria disoccupazione, può usufruire, entro l'anno 2018, dell'ulteriore periodo di contribuzione ridotta o di solidarietà, previa presentazione di apposita domanda di riduzione nei termini di decadenza indicati nel presente articolo."*. L'entrata in vigore della norma è fissata al 1° gennaio 2016 e ne è esclusa l'efficacia retroattiva. La nuova norma avrà, quindi, un'applicazione automatica rispetto agli iscritti che, al 31 dicembre 2015, hanno esaurito il periodo massimo di cinque anni (ultimo anno 2015) e hanno, pertanto, ricevuto il contributo previdenziale per il 2016 nella misura del 50%(1), non essendo stata ancora approvata la modifica regolamentare al momento della formazione degli elenchi dei contribuenti. **Solo questi iscritti, dunque, non dovranno proporre alcuna domanda di riduzione.** Diversamente, per quanto riguarda gli iscritti che hanno esaurito il beneficio della riduzione dell'85% o del contributo di solidarietà per scadenza del quinquennio di disoccupazione prima del 2015, l'applicazione della riduzione all'85% ovvero del contributo di solidarietà, in ragione dell'estensione da cinque a sette anni del periodo utile, **potrà avvenire solo previa proposizione di apposita domanda di riduzione entro il termine di decadenza del 30 settembre 2016.** Il caso si riferisce, innanzitutto, agli iscritti che avessero subito, a causa del suddetto esaurimento, l'applicazione dell'aliquota contributiva del 50% nel corso del 2015 ovvero negli anni precedenti. L'Enpaf ha predisposto una nota informativa che verrà recapitata a tutti gli iscritti che, allo stato, siano assoggettati all'aliquota del 50%, per le ragioni sopra esposte, al fine di informarli della opportunità che si prospetta con la estensione del periodo in questione da cinque a sette anni. Alla missiva è allegata la modulistica da compilare al fine di poter usufruire, già dal 2016, dell'estensione di cui alla modifica regolamentare. Occorre precisare che l'estensione riguarda tutti gli iscritti che potranno usufruirne presentando domanda di riduzione entro i termini di decadenza previsti.

1) Si rammenta che la posizione dell'iscritto che esaurisca il periodo massimo di riduzione in disoccupazione viene d'ufficio collocata dall'aliquota dell'85% o dal contributo di solidarietà a quella del 50% con equiparazione alla posizione dell'iscritto che non esercita l'attività professionale.

ASSISTENZA - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BORSE DI STUDIO.

In data 21 giugno 2016 sono state approvate le graduatorie per le assegnazioni delle borse di studio per l'anno accademico / scolastico 2014 – 2015. Sul sito internet dell'Enpaf (www.enpaf.it) dal 30 giugno saranno pubblicate le graduatorie e le esclusioni relative alle borse di studio. L'erogazione delle borse di studio assegnate avverrà con valuta 8 luglio 2016.

CONTRIBUTI - CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICA TRAMITE PEC

Come già segnalato in precedenza, a decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica della cartella esattoriale, anche quelle per la riscossione dei contributi Enpaf, avverrà, per quanto riguarda tutti i professionisti iscritti in Albi e, dunque, anche per i farmacisti, esclusivamente, per mezzo di Posta Elettronica Certificata registrata presso l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificati (INI – PEC).

Considerato che la notifica delle cartelle esattoriali anche per quanto riguarda i contributi Enpaf risulta ancora in corso, sebbene i ruoli siano stati trasmessi dall'Ente nel mese di marzo, **già nel corrente anno 2016** le cartelle esattoriali dell'Enpaf verranno notificate non più attraverso raccomandata a.r. bensì, esclusivamente, tramite mail agli indirizzi PEC dei propri iscritti.

Si rammenta che la Posta Elettronica Certificata è il sistema che consente di inviare e - mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutti i professionisti iscritti in Albi sono tenuti, per legge, a dotarsi di un indirizzo PEC che devono successivamente comunicare agli Ordini di appartenenza i quali a loro volta provvedono a trasmetterlo all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica.

In merito alla notifica della cartella esattoriale è necessario che la casella di posta PEC sia attiva, idonea alla ricezione e capiente, perché, in caso contrario, il soggetto incaricato di notificare la cartella esattoriale (l'Agente della riscossione territorialmente competente) provvederà a depositare la copia della cartella esattoriale presso gli uffici della competente Camera di Commercio dandone notizia all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento, a quel punto sarà onere dell'interessato recarsi presso l'Ufficio indicato per ritirare la cartella esattoriale con evidenti disagi. Questa procedura verrà seguita anche nel caso in cui la casella di posta PEC fosse satura, anche dopo un secondo tentativo di notifica da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

PENSIONI - CF CONIUGE NON A CARICO – MODULO

Come è noto nella Certificazione Unica dei redditi va inserito anche il codice fiscale del coniuge fiscalmente non a carico. L'informazione è utile in caso di produzione del modello 730 precompilato congiunto. Per il pensionato Enpaf che fosse interessato, per il prossimo anno, a questa modalità di presentazione della dichiarazione reddituale si rammenta che l'Ente ha predisposto un modulo "ad hoc" disponibile nella sezione modulistica – Pensioni / Moduli vari - del proprio sito internet (www.enpaf.it). Si ricorda di allegare copia di un valido documento di identità e del tesserino del codice fiscale del coniuge non a carico, la produzione di quest'ultimo consentirà di ridurre i possibili errori di trascrizione.